

REPUBBLICA ITALIANA



# Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

**15 APRILE 2008**

RISPOSTA A -----  
DEL -----

SERVIZIO 2 – V.A.S. - V.I.A.      PROT. N. **28553**

OGGETTO: Urgenti disposizioni riguardo i progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.  
CIRCOLARE

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA  
ALL'ASSEMBLEA REGIONALE  
AGLI ASSESSORATI REGIONALI  
AI DIPARTIMENTI REGIONALI  
ALL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI  
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA  
AGLI ISPETTORATI DIPARTIMENTALI DELLE FORESTE  
ALLE RIPARTIZIONI FAUNISTICO-VENATORIE  
ALLE CAPITANERIE DI PORTO  
ALL'ARPA  
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE  
AL GENIO CIVILE OO.MM.  
ALLE SOPRINTENDENZE AI BB.CC.AA.  
ALLE PROVINCE REGIONALI  
AI COMUNI DELLA SICILIA  
AGLI ENTI PARCO REGIONALI  
AGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI  
AI CONSORZI ASI  
AGLI ORDINI PROFESSIONALI DELLA SICILIA  
AL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA  
AL MINISTERO DELL'AMBIENTE  
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della Tutela e del Mare , ha emanato il Decreto 19.02.07, recante” **Criteria e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29.12.03, n.387**”.

Il D.M. del 19.02.07 dà le seguenti definizioni ai sensi dell'art.2, commi 1 lettere a, b1, b2, b3:

- a) *impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un'insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;*
- b1) *impianto fotovoltaico non integrato è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;*
- b2) *impianto fotovoltaico integrato è l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;*
- b3) *impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;*

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 e 6 dello stesso DM viene esplicitato che tutti gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di cui alle precedenti lettere b1, b2, b3.

L'art. 5 comma 8 recita: *“gli impianti di cui all'art. 2, comma 1 lettere b2,b3, nonché ...[omissis] , gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 Kw sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti a verifica ambientale di cui al DPR 12.4.1996, .....[omissis]...., sempreché non ubicati in aree protette.”*

La Legge 24.12.07, n. 244 (finanziaria 2008) all'art. 2 comma 158 apporta modifiche all'art.12 del D.Lgs n.387/2003.

La stessa Finanziaria all'art. 2 comma 150 lettera a) definisce: *“sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;”*

Alla luce di tali considerazioni appare evidente che uniformandosi alle direttive nazionali,debbano essere esclusi dalla procedura di verifica ambientale di cui al DPR 12.4.96 come sostituito dal D.Lgs 152/2006 e aggiornato dal D.Lgs 16.1.2008 n.4 e s.m.i. tutti gli impianti fotovoltaici che esercitano scambio sul posto secondo le modalità e la potenza prevista dalla normativa nazionale vigente e tutti gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore ai 20 kW e che rientrano nelle definizioni dell'art. 2, comma 1, lettere b2, b3 del DM 19.2.07, in quanto gli stessi non sono definiti impianti industriali.

Pertanto alla luce di tali considerazioni, il Servizio 2 VAS-VIA competente provvederà a restituire i progetti aventi le suddette caratteristiche , informando i richiedenti ed il Comune interessato per territorio della non necessità di esperire procedure di VIA.

Resta salvo l'obbligo di procedere alla valutazione d'incidenza ai sensi dell'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n.357 e s.m.i per tutti i progetti che possono incidere sulle Zone di Protezione Speciale , i Siti di Interesse Comunitario di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e le zone IBA. La competenza ad esprimersi relativamente ai progetti summenzionati discende da quanto previsto dall'art.1 della L.R. n.13 dell' 8.5.07 secondo le modalità previste dal DA 30.3.07 pubblicato sulla GURS n.20 del 27.4.07 e dal D.A. del 22.10.07 pubblicato sulla GURS n.4 del 25.1.08 e s.m.i.

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE  
(Avv. Rosanna Interlandi)  
f.to Interlandi